



LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2026 è stata approvata il 30.12.2025 (Legge n. 199/2025).

Con la presente informativa si illustrano le principali novità per le persone fisiche, per le imprese nonché in materia di lavoro e previdenza.

SOMMARIO

PARTE PRIMA - NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE	3
MODIFICHE ALIQUOTE IRPEF	3
MODIFICHE DETRAZIONI IRPEF SU REDDITI ELEVATI	3
DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI	3
ECOBONUS E SISMABONUS	4
BONUS MOBILI	4
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	4
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI	5
ACCISE CARBURANTI	5
CONTRIBUTI PER LIBRI SCOLASTICI E FREQUENZA SCUOLE PARITARIE	5
ONERE DOGANALE SU PACCHI EXTRA-UE	6
PARTE SECONDA - NOVITA' PER LE IMPRESE	6
IPERAMMORTAMENTI	6
MODIFICA TASSAZIONE PLUSVALENZE	7
DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI	7
LIMITAZIONI UTILIZZO PERDITE FISCALI ED ACE	7
AFFRANCAMENTO FACOLTATIVO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	8
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI	8
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI IMPRESA INDIVIDUALE	9



PARTE TERZA - NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA	9
INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	9
INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATRICI MADRI	10
BONUS MAMME	10
TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11
MODIFICHE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11
CONGEDO PARENTALE	12
MODICHE ISEE	12
APE SOCIALE	12
REQUISITI PENSIONISTICI	13
PENSIONI MINIME	13



PARTE PRIMA NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE

MODIFICHE ALIQUOTE IRPEF

A decorrere dal 2026 viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento è pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

MODIFICHE DETRAZIONI IRPEF SU REDDITI ELEVATI

A decorrere dal 2026, in capo ai contribuenti con *reddito complessivo superiore a 200.000* euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per gli oneri detraibili.

Tale riduzione non si applica a diverse categorie di oneri, tra le quali quelle relative a:

- spese mediche
- erogazioni a partiti politici
- familiari a carico;
- interventi di recupero edilizio, ecobonus e sismabonus.

DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

Le detrazioni per spese relative ad interventi edilizi sono confermate nelle misure seguenti:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Si applicano le aliquote maggiorate:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).



ECOBONUS E SISMABONUS

Le aliquote delle detrazioni per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quelle per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”) spettano nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

BONUS MOBILI

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) *quando sono realizzati interventi edilizi*.

L'agevolazione spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025.

Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato anche nel 2026 a 5.000 euro come per gli anni 2024 e 2025.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Viene incrementata a decorrere dal 2026 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni che passa dal 18% al 21%.

Si ricorda che la possibilità rivalutare le partecipazioni è stata messa “a regime” a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia;
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all'80,77% del valore di perizia.



ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Viene prevista una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali emesse dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano cartelle derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva delle cartelle rottamabili.

Per aderire alla rottamazione la domanda va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica entro il termine perentorio del 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

ACCISE CARBURANTI

A decorrere 2026 l'aliquota dell'accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

CONTRIBUTI PER LIBRI SCOLASTICI E FREQUENZA SCUOLE PARITARIE

Viene istituito un Fondo per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

I nuclei familiari:

- devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
- non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.



Inoltre, si riconosce per l'anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante:

- una scuola paritaria secondaria di primo grado;
- oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

ONERE DOGANALE SU PACCHI EXTRA-UE

Viene istituito un onere doganale da applicarsi alle spedizioni di beni:

- provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

L'onere è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

PARTE SECONDA NOVITA' PER LE IMPRESE

IPERAMMORTAMENTI

Viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti per le imprese, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi aventi caratteristiche 4.0;
- materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;



- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

MODIFICA TASSAZIONE PLUSVALENZE

Viene stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta 2026 le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni fossero stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze per cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

I dividendi e le plusvalenze su partecipazioni detenute da imprese sino al 2025 godono di un'esenzione fino al 95% per le società di capitali.

Tale esenzione viene meno a decorrere dal 2026 salvo il caso che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Il nuovo requisito si aggiunge inoltre agli ulteriori requisiti per l'applicazione del c.d. regime di *participation exemption*.

LIMITAZIONI UTILIZZO PERDITE FISCALI ED ACE

Viene ridotto per i periodi d'imposta 2026 e 2027 il limite di utilizzo di perdite fiscali e di eccedenze ACE attualmente pari al 80%.

In particolare:

- per il periodo d'imposta 2026 è previsto il limite del 35%;
- per il periodo d'imposta 2027 è previsto il limite del 42%.

A decorrere dal 2028 si tornerà al limite attuale del 80%.

AFFRANCAMENTO FACOLTATIVO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Viene riproposta la possibilità di affrancare le eventuali riserve in sospensione d'imposta (esempio: riserve di rivalutazione) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Tali riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio 2024 e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio 2025.

L'imposta sostitutiva è pari al 10% ed è determinata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati *non strumentali*;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
- le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
- per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI IMPRESA INDIVIDUALE

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale con un'imposizione ridotta. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2025;
- sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili *strumentali*.

Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

PARTE TERZA NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si prevede l'introduzione di un incentivo all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l'anno 2026.

L'incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

L'operatività è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATRICI MADRI

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli di età minore di 18 anni prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo riguarda le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L'incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La durata dell'agevolazione è di:

- 12 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- un massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

BONUS MAMME

Il bonus mamme per l'anno 2026 riguarda le lavoratrici madri:

- dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;
- autonome iscritte alla Gestione separata INPS;
- professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:

- 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
- o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il bonus consiste in una somma pari a 60 euro mensili:

- per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo;
- per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.

Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall'INPS, dietro la presentazione di apposita domanda.



TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. "silenzio-assenso").

Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:

- così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione;
- ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un'adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:

- conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
- ovvero mantenere il TFR presso il datore di lavoro; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

MODIFICHE PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si prevede, con decorrenza dall'1.7.2026:

- la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare;
- la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia definendo la relativa disciplina sotto il profilo tributario.

Nel dettaglio, si stabilisce che:

- riguardo all'eventuale quota di prestazione in forma di capitale, vada elevato il limite dell'importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% del montante finale accumulato;
- la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia;
- nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale.

In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate:

- nella forma della rendita a durata definita;
- per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;



- ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni:

- sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare;
- il relativo montante è mantenuto in gestione.

CONGEDO PARENTALE

Viene disposta l'elevazione da 12 a 14 anni dell'età del figlio per la fruizione del congedo parentale.

In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro i 14 anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

MODICHE ISEE

Le novità introdotte si riferiscono:

- all'aumento della franchigia relativa alla prima casa (da euro 52.500 sino a 91.500 euro, elevabili sino a 120.000 euro per capoluoghi metropolitani) per determinate prestazioni quali Assegno d'Inclusione, Assegno Unico Universale, contributo asilo nido, bonus nuovi nati;
- all'esclusione dal computo di immobili colpiti da calamità naturali;
- all'inclusione nel computo delle disponibilità di criptovalute o valute all'estero;
- alla semplificazione nella presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l'ISEE.

APE SOCIALE

Viene prorogata anche per il 2026 la possibilità di accedere all'APE sociale.

Si tratta dell'indennità erogata dall'INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.



REQUISITI PENSIONISTICI

Si prevede per il 2027, un aumento dei requisiti richiesti per l'accesso alle pensioni in relazione all'incremento della speranza di vita, nella misura di un mese.

A decorrere dal 2028 l'incremento sarà pari a tre mesi.

PENSIONI MINIME

Si conferma per il 2026 l'incremento speciale delle pensioni "minime", riconosciute in favore dei soggetti in condizioni disagiate nella misura di un incremento di 260 euro annui.